

VEICOLI FUORI USO ADEMPIMENTI *(focus)*

 www.ecocerved.it, www.ecocamere.it
 @Ecocerved, @ecocamere
 facebook.com/Ecocerved/

LUGLIO 2022

ATTENZIONE Le informazioni riportate sono da ritenersi valide alla data di svolgimento del seminario



Contenuto della sessione

- Principi generali
- Responsabilità estesa del produttore
- Priorità nella gestione
- Responsabilità nella gestione
- Definizioni
- Adempimenti e obblighi
- Deposito temporaneo



Contesto in cui si opera

A livello Europeo



Direttiva 2018/849/UE
È stata modificata ed integrata la
Direttiva 2000/53/Ce (veicoli fuori uso)

In Italia



Il D.lgs. 119/2020 (Veicoli Fuori Uso)
modifica ed integra:

✓ il D.lgs. 209/03 – Veicoli Fuori Uso

Publicato in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2020
Testo vigente dal 27 settembre 2020



La Direttiva 2018/849/UE:

- rivede e riformula i poteri delegati della Commissione Europea
- introduce modifiche sugli obblighi di informazione posti sugli Stati Membri

Come obbiettivi si pone:

- di garantire la comparazione fra i dati ricevuti dai singoli Stati,
- la soppressione di obblighi obsoleti,
- l'obbligo di ricevere da parte dei singoli Stati relazioni di controllo della qualità dei dati.

Il **D.lgs. 119/2020** ha lo scopo di realizzare 3 principi: :

- coordinare le previsioni del D.lgs. 209/03, con le disposizioni contenute nella direttiva 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98, con riferimento, allo schema di **responsabilità estesa del produttore**;
- individuare forme di **promozione e semplificazione per il riutilizzo** delle parti dei VFU utilizzabili come ricambio e ridurre al minimo l'impatto dei veicoli fuori uso sull'ambiente;
- rafforzare i **systemi di tracciabilità e contabilità** dei veicoli, dei VFU e dei rifiuti derivanti dal trattamento, con particolare riferimento **all'obbligo di pesatura dei veicoli**

Campo di applicazione e definizioni



Il campo di applicazione, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2000/53/CE, **riguarda:**

- i veicoli a motore appartenenti alle **categorie M1 ed N1** di cui all'allegato II, alla direttiva 70/156/CEE, ed i veicoli a **motore a tre ruote** come definiti dalla **direttiva 2002/24/CE**, con esclusione dei tricicli a motore;
- i veicoli fuori uso, ossia i veicoli a fine vita che rientrano nella definizione di rifiuto ai sensi **dell'art. 183 del D.lgs. 152/2006 (comma 1, lettera a)**.

Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano le disposizioni relative:

- **all'obbligo del proprietario o detentore di consegnare** il veicolo a fine vita ad un centro autorizzato di raccolta direttamente o tramite il concessionario o il costruttore della casa costruttrice;
- **all'obbligo, per i centri di raccolta, di rispettare** le norme tecniche stabilite dal decreto per il loro trattamento.

Restano esclusi dalla disciplina dei rifiuti, i veicoli d'epoca e i veicoli di interesse storico o collezionistico destinati ai musei, conservati in modo adeguato, pronti all'uso o in pezzi smontati.



D.lgs. 209/2003

ecocamere



I produttori di veicoli a tre ruote devono, come **i produttori degli altri veicoli** ricadenti nel campo di applicazione del decreto, **provvedere a ritirare i veicoli stessi, organizzando, direttamente o indirettamente, su base individuale o collettiva, una rete di centri di raccolta opportunamente distribuiti sul territorio nazionale.**

La consegna deve avvenire senza che il detentore incorra in spese a causa del valore di mercato nullo o negativo del veicolo.



Responsabilità estesa del produttore

ecocamere



Il D.lgs. 152/06 prevede un doppio regime per i veicoli fuori uso:

- l'**art. 227** [gestione di particolari categoria di rifiuti] contiene l'enunciazione dell'applicazione di particolare normativa relativamente ai veicoli delle **categorie M1** (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 8 posti a sedere, oltre al sedile del conducente), **N1** (veicoli destinati al trasporto merci aventi peso massimo non superiore a 3,5 tonnellate) ed i **veicoli a motore a tre ruote** con esclusione dei tricicli a motore che **ricadono sotto l'ambito di applicazione del D.lgs. 209/03**
- l'**art. 231** fa riferimento e disegna la disciplina i veicoli **non ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto D.lgs. 209/03**.



D.lgs. 152/2006

ecocamere



Il D.lgs. 209/2003 disciplina:

- le misure finalizzate alla **prevenzione** della produzione dei rifiuti provenienti dai veicoli, con particolare riferimento alla riduzione delle sostanze pericolose in essi contenute, da adottarsi **fin dalla fase di progettazione dei veicoli**;
- le prescrizioni da osservare in **fase di progettazione** di nuovi veicoli, **favorendo in tal modo il recupero dei veicoli e dei relativi componenti** e materiali e, al fine di **ridurre il volume dei rifiuti** da smaltire, **incrementando lo sviluppo del mercato dei materiali recuperati dalla demolizione**, privilegiandone il reimpiego ed il riciclaggio;
- **le azioni volte a favorire il riciclaggio** di tutte le componenti metalliche e non metalliche e di tutte le materie plastiche;
- **le misure atte a garantire il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento** dei veicoli fuori uso, in condizioni ambientalmente compatibili, con il **coinvolgimento di tutti gli operatori economici coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli, fin dalla fase di progettazione**;
- **la responsabilità dei diversi operatori economici coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli a fine vita**.



D.lgs. 209/2003

ecocamere



Il D.lgs. 209/2003 contiene elementi:

per attuare gli obiettivi, secondo il **principio della “responsabilità condivisa”**, viene previsto il coinvolgimento nella gestione dei veicoli fuori uso di tutti gli operatori interessati:

- produttori di veicoli e componenti,
- concessionari, operatori addetti alla raccolta e imprese di demolizione, di frantumazione, di recupero, e di riciclaggio.

Chiare sono le responsabilità attribuite ai diversi soggetti della filiera ed i passaggi che il veicolo dovrà subire a partire dal momento in cui l'ultimo proprietario decide di consegnarlo per la sua successiva rottamazione.



D.lgs. 209/2003

ecocamere



Dove è intervenuto il D.lgs. 119/2020:

- **Nuovo comma 1-bis dell'art. 5 del D.lgs. 209/2003**, il quale prevede che: “Il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionario, dal gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera bb) del D.lgs. 152/06, conformemente all'art. 6, comma 8-bis, **ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato**”.
- Attraverso l'introduzione del comma 1-bis, il provvedimento chiarisce che il veicolo **accettato dal concessionario**, con i documenti necessaria alla radiazione dal Pra, dev'essere gestito in regime di “**deposito temporaneo**” ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta.
- **Convenzioni** con i centri di raccolta, **l'art. 1, comma 1 lett. q)** del D.lgs. 119/20 **prevede che i produttori** dei veicoli debbano essere convenzionati con tali soggetti e che questi debbano assicurare le migliori prestazioni.
- **Obblighi di informazione, l'art. 1, comma 1 lett. h)** del D.lgs. 119/20 **stabilisce che i produttori** di veicoli debbano dotarsi di un sito INTERNET...
- La modifica dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 209/2003 prevede che le operazioni per la **messa in sicurezza** del veicolo fuori uso debbano essere effettuate **entro 10 giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta** anche in caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora cancellato dal PRA.



D.lgs. 209/2003



ecocamere



Dove è intervenuto il D.lgs. 119/2020:

- La modifica **dell'art. 7, comma 2-bis** del D.lgs. 209/2003 introduce l'**obbligo di pesatura del veicolo fuori uso all'ingresso** del centro di raccolta.
- Gestione negli impianti di trattamento: 1) **durata della autorizzazione**, da 5 a 10 anni, (**art. 208** del D.lgs. 152/06); 2) a quali **condizioni** (**art. 6, comma 2** del D.lgs. 209/2003).
- **Sanzioni** - è stata introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei soggetti che effettuino attività di raccolta, trasporto e trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali per il caso in cui gli stessi omettano di effettuare la comunicazione di cui all'art. 11 comma 3 (inerente ai dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero) ovvero la presentino in maniera incompleta o inesatta [riferimento alla dichiarazione MUD]. Nel primo caso, **la sanzione amministrativa** è accompagnata dalla sanzione della sospensione dell'attività per un periodo fra i due e i sei mesi mentre, nel secondo caso, è possibile rettificare o completare la dichiarazione entro 60 giorni dalla data di presentazioni prevista.



D.lgs. 209/2003

ecocamere





Produttori dei veicoli devono predisporre **convenzioni** con uno o più centri di raccolta (**art. 6 comma 3-bis**) per assicurare le migliori prestazioni ambientali attraverso il possesso di certificazioni Iso 9001 e 14001, Emas, o altri sistemi...

Produttori dei veicoli si dotano di un **sito internet** (**art. 5 comma 3**) dal quale è possibile reperire procedure di selezione dei centri di raccolta affiliati e le relative informazioni anagrafiche.



D.lgs. 209/2003

ecocamere





Prescrizioni per il trattamento

Centri di raccolta e impianti di trattamento (art. 6) ->

- autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06, con aumento delle tempistiche da 5 a 10 anni)
- eseguire le operazioni in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, riciclaggio e recupero
- eseguire le operazioni di **condizionamento dei componenti consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della funzionalità al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio (operazione fattibile con R12) [materiali e non rifiuti].**

Reimpiego e recupero

Fra tutti gli attori possono essere stipulati **accordi di programma** con una validità triennale.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi (art. 7 comma 2) i responsabili degli impianti di trattamento e dei centri di raccolta comunicano annualmente il peso effettivo del VFU ottenuto da **un sistema di pesatura posto all'ingresso degli stessi (entro il 31/12/2020 -> disposizioni finali del D.lgs. 119/20).**

Per ulteriori 12 mesi sarà possibile un sistema di pesatura alternativo, esterno al centro di raccolta



D.lgs. 209/2003

ecocamere



Quale disciplina per i veicoli **non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 209/03** → riferimento e all'art. 231 D.lgs. 152/06?

Proprietario	<p>Consegna ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione. Nel caso in cui voglia acquistarne un altro può consegnarlo per la demolizione ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici → consegneranno poi ai centri di raccolta. Il certificato di proprietà libera il proprietario dalla responsabilità civile, penale ed amministrativa.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ❖ Centri di raccolta ❖ Concessionari ❖ Succursali.. 	<p>Rilasciano al proprietario il certificato dove risulta la data di consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario, gli estremi identificativi del veicolo e l'impegno da parte loro a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal PRA La cancellazione dal PRA avviene senza oneri di agenzia a carico del proprietario ed entro 90 giorni dalla consegna. Devono essere consegnati certificato di proprietà, carta di circolazione e targhe. La consegna di tale documentazione devono essere annotati sull'apposito registro di entrate e uscite dei veicoli (Regolamento 285 del 30/04/1992). Non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli senza aver effettuato le pratiche al PRA. E' consentito il commercio delle parti di ricambio ad eccezione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza, ma devono risultare da fatture e ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza sono cedute solo ad esercenti l'attività di autoriparazione (L. 122 del 5/02/92)</p>
Organi pubblici	<p>Nel caso in cui i veicoli siano rinvenuti e non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli art.li C.c. 927, 928, 929, 923 sono conferiti ai centri di raccolta.</p>



Art. 231 D.lgs. 152/06

ecocamere



Quale disciplina per i veicoli **non ricadenti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 209/03** →
riferimento e all'art. 231 D.lgs. 152/06

AGGIORNAMENTO

Il **DL 30 aprile 2022, n. 36** reca misure a tutto campo per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Il **Ddl di conversione del decreto-legge** è stato approvato il **22 giugno 2022 dal Senato** e trasmesso alla Camera. Il provvedimento reca diverse disposizioni in materia ambientale che riepiloghiamo nella seguente tabella.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (cd. "Pnrr 2")	
Status: - Disegno di legge approvato dal Senato il 22 giugno 2022 e trasmesso alla Camera.	Rifiuti - Veicoli fuori uso (articolo 48, comma 1, lettera d-bis)

- ❖ Centri di raccolta
- ❖ Concessionari
- ❖ Succursali..

8. Gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici competenti devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 231 D.lgs. 152/06

ecocamere

Ecocerved
MUD Telematico
Banca Dati Albo gestori ambientali
Registro F-gas
Elenco Sottoprodotti
CircolaRAEE
MUD Semplificato
Banca Dati F-gas
EcoDesk
Registro Pile
MUD Comuni
Albo gestori ambientali
ecocamere